

COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - Telefax 0342/789.090

C/c postale 11837234 - P.IVA 00114190143 - Cod.fisc. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.Reg.Delibere 2

Prot.n. 3253 _____;

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 E INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO IUC

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venticinque**, del mese di **febbraio**, alle ore **18,00**, con continuazione, nella sede municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei tempi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE**.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
MORETTI ELIO	SINDACO	X	
OPIATTI ERMANNO	CONSIGLIERE	X	
SAINI IVANO	CONSIGLIERE	X	
PETTINA' FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
BRANCHI LAURA	CONSIGLIERE	X	
FILIPPINI IVAN	CONSIGLIERE	X	
PEDROLI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
MARCIONNI DONATELLA	CONSIGLIERE	X	
JOLI NICOLETTA	CONSIGLIERE	X	
CODURELLI LUCIA	CONSIGLIERE	X	
DELLA PONA CRISTIAN	CONSIGLIERE	X	
FANCHETTI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
GIUMELLI ADELE TERESA	CONSIGLIERE	X	
TOTALE		13	

E' presente il **Segretario Comunale FALDETTA MIRELLA**, che provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art.97 del T.U. 267/2000.

Il Signor **MORETTI ELIO** nella sua qualità di **SINDACO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno, individuata in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 E INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO IUC.

Il SEGRETARIO COMUNALE, su invito del Sindaco, espone in breve i contenuti della proposta deliberativa, spiegando al Consesso che con essa si chiede, da un lato, la conferma, anche per il 2019, delle aliquote e delle detrazioni del 2018 e, dall'altro, la modifica del vigente regolamento in materia di IMU, al fine di aggiornarne le disposizioni alle novità introdotte in materia di comodato e morte del comodatario dalla L.145/2018.

Chiede la parola il capogruppo di minoranza LUCIA CODURELLI che, a nome del gruppo di appartenenza, da lettura dell'**allegato "n.1"** al presente verbale (cui si rinvia per conoscenza), **che, con il CONSENSO UNANIME di tutti i consiglieri comunali presenti alla seduta, in ragione del fatto che si riferisce nel complesso a tutte le imposte, verrà richiamato anche nei verbali delle delibere di cui ai successivi punti da 3 a 6, concernenti la fiscalità locale.**

(L'allegato n.1 viene unito alla delibera solo in copia, al fine di omettere, per ragioni di privacy, il nome di un privato in merito ad un procedimento per il quale vengono chieste notizie, riportato nell'originale)

Il presidente e sindaco pro tempore, ELIO MORETTI, in risposta alle osservazioni del gruppo di minoranza consiliare, spiega:

- che se è vero che sono state fatte delle promesse elettorali in merito all'abbassamento della pressione fiscale, è anche vero che sono passati solo pochi mesi dalle elezioni e occorre quindi dare all'Amministrazione il tempo materiale di valutare le cose;
- che il suo gruppo intende mantenere l'impegno preso con gli elettori, perché ci crede e ritiene possibile, già dal 2020, iniziare a togliere qualcosa;
- che l'addizionale IRPEF è al massimo dagli ultimi sette anni, e, pur condividendo la necessità di prevedere delle esenzioni a riguardo, sarebbe più utile agire prima su altre imposte in quanto l'addizionale all'IRPEF è maggiormente equa tenendo conto del reddito effettivamente posseduto dal contribuente ;
- che da quando è stata introdotta la TARI c'è l'obbligo per i comuni di coprire con l'entrata da tariffa l'intero costo del servizio e, pertanto, è impossibile abbassare le tariffe se non si trova il modo di abbassare i costi;
- che è d'accordo, sia come cittadino che come Sindaco e ancora di più come Presidente della Provincia, sul fatto che occorre migliorare qualcosa nel sistema di raccolta dei rifiuti, che è una cosa di buon senso intervenire sulla raccolta differenziata, visto che, dopo il risultato del 65% di differenziazione ottenuto il primo anno di gestione del servizio secondo le modalità attuali, si è avuto un tracollo;
- che preferirebbe non aderire al modello portato avanti dal comune di Chiavenna, con l'uso del codice a barre sui sacchetti;

Aggiunge poi:

- che è favorevole a sedersi attorno ad un tavolo anche con il gruppo di minoranza, vista la particolare competenza in materia del consigliere Cristian Della Pona e che, quando si tratta di fare delle cose a favore dei cittadini, per Lui non esistono distinzioni tra maggioranza e minoranza;

- che l'Amministrazione era in procinto di sopprimere la TASI ma, nel frattempo, si è avuta notizia che nel Governo si stanno facendo dei ragionamenti a riguardo per cui si è ritenuto opportuno, onde evitare di dover poi rimettere mano alle cose, attendere ulteriori novità normative;
- che sulla questione del numero minimo di due componenti per le case diverse dalla prima abitazione nella TARI è stata data già risposta al contribuente ed a breve l'esito verrà inoltrato anche al Consigliere;
- che quel sistema di calcolo, al momento dell'introduzione della TARI, sembrava una buona idea, tant'è che quasi tutti i comuni lo avevano adottato, ma, non essendo più attuale, è già in corso una valutazione al riguardo;
- che per tale ragione il contratto di affidamento del servizio a SECAM è stato rinnovato per un solo anno.

Il consigliere LUCIA CODURELLI, a conclusione di tutti gli interventi, invita l'Amministrazione a promuovere delle campagne di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e a ragionare su un sistema di tassazione che tenga conto più che del numero dei componenti del nucleo familiare di altri parametri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 18/12/2017 con la quale sono state determinate per l'anno 2018 le aliquote IMU come segue:

“L'aliquota dello 0,2 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

-L'aliquota di base ordinaria dello 0,84 per cento per tutte le categorie di fabbricati (ad esclusione dell'abitazione principale con relative pertinenze e degli immobili appartenenti al gruppo catastale D) e per le aree fabbricabili

-L'aliquota dello 0,90 per cento per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D10 (art. 1 comma 708 Legge 147/2013).

Di determinare, per l'anno 2018, quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi previsti dall'art. 13 comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modifiche, nella Legge 22/12/2011 n. 214.”

Visto l'art. 1, comma 703, della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) che recita: “l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”; e che quindi stabilisce che l'imposta municipale propria continui ad essere regolata dalle proprie fonti normative, rinvenibili negli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, nell'art. 13 del D.L. 201/2011, nell'art. 4 del D.L. 16/2013, nell'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 e nell'art. 1, commi 707-729 della Legge 147/2013;

Visto l'art. 1 comma 707 della Legge 147/2013 che modifica l'art. 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 inserendo il seguente periodo “L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e le detrazioni di cui al comma 10”;

Visto l'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 il quale recita: "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L.201/2011";

Visto l'art. 13 comma 13- bis del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni (D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012 e sostituito da art.10 D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 64/2013)il quale recita:

"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/9/1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze- dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Richiamati:

- l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;
- L'art. 1 comma 42 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;
- L'art. 1 comma 37 Lettera a) della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) che estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;
- Il D.d.l. legge di bilancio 2019 che estende al 2019 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;
- La Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) con la quale non viene riconfermato per il 2019 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;

Accertata, sulla base della bozza di bilancio approntata dagli uffici finanziari, la possibilità di confermare le aliquote e le detrazioni già determinate per l'anno 2018;

Richiamati i seguenti articoli che prevedono il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali:

-l'art.53 comma 16 della Legge 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001;

-l'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296;

Visto l'art. 1, comma 1092, della Legge 30/12/2018 n. 145 il quale recita: all'art. 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori”*.

Ravvisata l’opportunità di integrare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) – componente IMU, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 16/03/2017 e ss.mm., all’art. 6D, comma1, lettera a), sulla base di quanto sopra espresso come da dispositivo del presente atto;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 e l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Acquisiti:

-Gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A);

-Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, il parere favorevole del Revisore dei conti (allegato B);

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari (consiglieri di minoranza Codurelli Lucia, Della Pona Cristian, Fanchetti Simone, Giumelli Adele Teresa), espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di confermare, per quanto illustrato in premessa, per l’anno 2019 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:

-L’aliquota dello 0,2 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

-L’aliquota di base ordinaria dello 0,84 per cento per tutte le categorie di fabbricati, compresi quelli concessi in comodato gratuito, (ad esclusione dell’abitazione principale con relative pertinenze e degli immobili appartenenti al gruppo catastale D) e per le aree fabbricabili;

-L’aliquota dello 0,90 per cento per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D10 (art. 1 comma 708 Legge 147/2013).

2. Di confermare, per l’anno 2019, quale detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e relative pertinenze, gli importi previsti dall’art. 13 comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modifiche, nella Legge 22/12/2011 n. 214.

3. Di integrare il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – componente IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 in data 16/03/2017 e ss.mm. all'art. 6D, comma 1, lettera a), sulla base di quanto stabilito dalla Legge 30/12/2018 n. 145 al comma 1092, come “Allegato 1”;
4. Di dare atto che la modifica al regolamento di cui al punto precedente ha effetto a partire dal 01 gennaio 2019;
5. Di demandare al responsabile del servizio economico sociale-finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari (consiglieri di minoranza Codurelli Lucia, Della Pona Cristian, Fanchetti Simone, Giumelli Adele Teresa), espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI ELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FALDETTA MIRELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni consecutivi, a partire **dal giorno _21/03/2019_____** ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Teglio, li _21/03/2019_____;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MIRELLA FALDETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.

Teglio, li _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MIRELLA FALDETTA)

La presente deliberazione è stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.

Teglio, li _25/02/2019_____;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FALDETTA MIRELLA

Copia all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MIRELLA FALDETTA)

Testo dell’articolo prima della modifica

Art. 6D – base imponibile per i fabbricati concessi in comodato gratuito, per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a. Per le unità immobiliari, e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nella stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata (16 dicembre) L’autocertificazione deve essere prodotta annualmente per poter usufruire dell’agevolazione di cui al presente articolo.

Testo dell’articolo dopo la modifica (le parole in grassetto sono quelle aggiunte)

Art. 6D – base imponibile per i fabbricati concessi in comodato gratuito, per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a. Per le unità immobiliari, e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in

cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nella stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

In caso di morte del comodatario, Il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata (16 dicembre) L'autocertificazione deve essere prodotta annualmente per poter usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.



COMUNE DI TUTTI

25 febbraio 2019

Tassazione comunale – IMU – Tari – Tasi – IRPEF – un giudizio complessivo

Le promesse elettorali sono rimaste lettera morta e nonostante la crisi continui a mordere e i dati della nostra provincia non rassicurano, vedi anche la posizione di questi giorni da parte del presidente dell'Assemblea dei sindaci sulle povertà, le aliquote sono rimaste uguali e non vediamo delle azioni mirate verso i più disagiati, almeno introducendo delle esenzioni.

Ricordiamo che l'addizionale IRPEF è sempre stata la più alta e uguale per tutti, senza esenzioni! Le differenze con molti comuni vicini si sente e come, perché il raffronto si fa anche sui servizi nel suo complesso!

Chiedersi - come utilizzo le tasse richieste è d'obbligo e ai cittadini va fornito un resoconto analitico al fine di una responsabilizzazione. Chiediamo che venga fatto.

Nel merito:

1. **IMU – grava per la maggior sulle seconde case ed è un bel gettito, pensiamo che un ragionamento vada fatto al più presto sul futuro. La crisi delle seconde case è evidente per i costi che sono divenuti via, via più alti**
2. **TARI _ RIFIUTI - Tari per diminuire le tariffe, occorre diminuire il conferimento**

Probabilmente da illusi, visto i risultati che si profilano del 2018, non molto buoni che si iniziasse a lavorare per una raccolta differenziata maggiore, rivedendo il contratto, modalità di raccolta, mentre è stato prorogato il vecchio in attesa di?

Siamo convinti che non si possa più rinviare un ragionamento a tutto tondo ripensando la raccolta ad ogni livello. - Meno conferimento, più riciclo, più differenziata compreso l'umido.

Il 15 scorso all'URP regionale si è tenuta una interessante iniziativa sull'economia Circolare rivolta agli amministratori che han detto di aver invitato tutti i comuni. Nessuna presenza della maggioranza, minoranza si anche se l'invito non è stato allargato.

Senza andar molto lontano abbiamo esempi virtuosi anche in Provincia:

PIURO AL PRIMO POSTO CON 87,40% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Comune di Chiavenna nel 2018 dotati di un sistema di identificazione mediante codice a barre

E Il prezzo stabilito tiene conto non solo del costo del sacco ma anche, in parte, dei costi necessari a smaltirlo, secondo il principio-base "chi inquina paga, sono passati in 9 mesi dal 63 al 67% la strada non può essere che questa

In Lombardia. Sono 299, quarantuno in più dell'anno scorso, gli enti locali che quest'anno possono fregiarsi del titolo Comuni Rifiuti Free perché capaci di superare il 65% di raccolta differenziata e di ridurre sotto i 75kg per abitante il residuo secco indifferenziato (nel nostro comune siamo a 274 kg a testa in media, poco attendibile anche perché vi sono oltre 2800 non residenti.

Molto c'è da fare

Occorre iniziare una nuova fase, imprimere una svolta nella raccolta anche nel nostro comune
..... chiediamo che si inizi subito a lavorarci per migliorare. **NOI CI SIAMO!**


Nel merito: la Sig. [redacted] ha scritto al Sindaco senza mai ricevere risposta sull'applicazione della Tari seconda Casa - Regolamento art. 16B comma 6 – forfettario 2 persone (Risposta)

3 TASI - per noi ci doveva essere un segnale, altri hanno avuto il coraggio di eliminarla.

4 IRPEF. Teglio da sempre ha applicato la tariffa massima uguale per tutti – l'8xmille, la nostra proposta che si applichi almeno un'esenzione sino a 14.000 euro di reddito. La crisi continua a farsi sentire e una risposta deve essere data

Come citato all'inizio, di fondamentale importanza rendere comprensibile a tutti in dettaglio, dove si spendono le tasse richieste ai cittadini è quanto mai doveroso, in parte si evince per la Tasi e Rifiuti, il resto meno.

Il nostro voto è contrario su tutti punti dal - 2 al 6 dell'o.d.g.



COMUNE DI TEGLIO
(Provincia di Sondrio)

VERBALE N. 05 DEL 21/02/2019

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).**

Il sottoscritto Dott. Enrico Ambrogio Rossi, Revisore dei Conti del Comune di Teglio (SO), nominato con delibera consiliare n. 33 del 18/12/2017 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020 ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di integrazione regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)

Visto l'art. 239, comma 1) lettera b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali

PREMESSO CHE

- con delibera consiliare n. 2 in data 16/03/2017 è stata approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale (IUC) modificato all'art. 23B (componente TARI) e successivamente modificato all'art. 6/D (componente IMU) con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 18/12/2017;

- L'art. 1, comma 1092, della Legge 30/12/2018 n. 145 ha aggiunto all'art. 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le seguenti parole: *"il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori"*.

L'art. 6/D è così integrato: (le parole in grassetto sono quelle aggiunte)

Art. 6D – base imponibile per i fabbricati concessi in comodato gratuito, per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili La base imponibile è ridotta del 50%:

- a. Per le unità immobiliari, e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nella stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata (16 dicembre) L'autocertificazione deve essere prodotta annualmente per poter usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.

ESPRIME

parere favorevole all'integrazione del Regolamento in argomento nel testo così come formulato.

Teglio, li 21/02/2019

Il Revisore dei Conti
(Dott. Enrico Ambrogio Rossi)



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Allegato alla Deliberazione C.C.
n° 2 del 25 FEB. 2019

Allegato alla Deliberazione G.M.
n° _____ del _____

	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
	L'ANNO 2019 E INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO IUC

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
FAVOREVOLE

Teglio li, 19 FEB. 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MORETTI ELIO)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U. 267/2000, per l'assunzione dell'impegno di spesa
SI ATTESTA

- la regolare copertura finanziaria.
- che la spesa di Euro _____ è stata impegnata al bilancio dei conti finanziario integrato titolo _____
Cap. Missione Programma

Ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime il seguente
parere :
FAVOREVOLE

Teglio li, 19 FEB. 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MORETTI ELIO)